

## STATUTO “Marchio del Baldo”

### COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

#### ART. 1

##### COSTITUZIONE

E' costituita fra i concessionari del Marchio “Prodotto del Baldo”, assegnato dall'Unione Montana del Baldo Garda, con le modalità previste dal disciplinare approvato con delibera n. 40/2013, denominata:

“ASSOCIAZIONE MARCHIO BALDO”

L'Associazione avrà come marchio il logo del marchio stesso.

L'associazione ha sede legale presso Il Giardino dei Sogni LOC. S.Maria di One a Caprino Veronese.

#### ART. 2

##### DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 12 (dodici).

#### ART. 3

##### SCOPI

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge i seguenti scopi:

- a) la diffusione e la promozione dei valori culturali, ambientali, sociali e tradizionali collegati alle attività agricole tipiche dell'ambiente montano, ai prodotti caratterizzati da tipicità, alle attività sportive sostenibili a basso impatto;
- b) creazione di una rete tra operatori del settore primario e terziario per la promozione del marchio come veicolo per valorizzare le peculiarità paesaggistiche, storiche, culturali, enogastronomiche, sportive del territorio del Baldo, Garda e Valle dell'Adige;
- c) risvegliare un senso di appartenenza territoriale tra le realtà locali in modo da avviare una serie di attività che possano fungere da volano economico e crescita sociale;
- d) promuovere e partecipare ad eventi, convegni, manifestazioni e fiere per incentivare la conoscenza del marchio come espressione di offerta territoriale differenziata ed articolata;
- e) attivare e partecipare a reti europee i cui scopi siano assimilabili a quelli definiti dal presente statuto;
- h) attuare iniziative inerenti l'organizzazione della vendita di prodotti e servizi dei soggetti concessionari;

L'associazione potrà svolgere altresì tutte le attività strettamente connesse o accessorie in quanto integrative di quelle istituzionali, tra cui l'attività di raccolta di fondi e contributi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali, il compimento di tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e di tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni aventi oggetto analogo od affine o, comunque, connesso al proprio.

### REQUISITI – ADESIONI – OBBLIGHI – ESCLUSIONI – SANZIONI – RECESSI

#### ART. 4

##### REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato.

Chiunque abbia in concessione il marchio “Prodotto del Baldo” può richiedere di associarsi purché condivida gli scopi e le finalità fissati dal presente statuto (articolo 6).

#### ART. 5

##### ADESIONI

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Questa è subordinata alla concessione da parte dell'Unione Montana del Marchio che avviene con le modalità previste dal disciplinare approvato con Delibera n. 40/2013.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documentazione comprovante la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il socio è classificato in una delle tre seguenti categorie:

- 1- fornitore di prodotti (aziende agricole, artigianato);
- 2- fornitore di servizi (associazioni sportive, guide);
- 3- attività ricettive (B&B, Rifugi, Ristoranti, Agriturismo, Botteghe e Negozi).

ART. 6

#### OBBLIGHI

L'adesione all'associazione comporta da parte del socio i seguenti obblighi:

- a) rispettare i regolamenti, le deliberazioni ed i programmi dell'associazione;
- b) corrispondere all'associazione i contributi associativi annuali deliberati dall'assemblea e l'eventuale rimborso dei costi dei servizi facoltativi richiesti;
- c) l'impegno a mantenere il vincolo per un anno, salvo il caso in cui perda i requisiti di cui all'art. 4;
- d) massima collaborazione tra gli associati appartenenti alle varie categorie in modo da alimentare il volano promozionale che sta alla base degli intenti associativi, come definito dal regolamento.

ART. 7

#### ESCLUSIONE – SANZIONI

L'esclusione dall'associazione può avere luogo per gravi inadempienze agli obblighi che derivano dal presente statuto, dalle leggi che lo regolano e dai regolamenti interni, nonché per inosservanza del disciplinare di concessione del Marchio.

All'associato che non adempie alle obbligazioni assunte a qualunque titolo verso l'associazione, che non osservi le deliberazioni e le norme dello statuto e del regolamento interno o comunque danneggi moralmente o materialmente l'associazione e svolga attività contrastante a quella perseguita dalla medesima sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'associazione, le seguenti sanzioni:

- a) ammende;
- b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'associazione, fermi gli obblighi assunti;
- c) espulsione.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, delibera le eventuali sanzioni ed accerta altresì la compatibilità della condotta dell'associato con la vita associativa, proponendo all'assemblea l'esclusione del socio. Contestualmente verrà informata l'Unione Montana sul venir meno dei requisiti fondamentali relativi alla concessione del marchio.

E' ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio dei Probiviri, al quale spetta anche la determinazione del danno arrecato all'associazione dall'inadempienza dell'associato.

ART. 8

#### RECESSO

E' consentito il recesso dell'associato, anche prima della scadenza dell'obbligo assunto, quando vengano meno i requisiti necessari per l'appartenenza all'associazione.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti dell'associazione prima della data di recesso.

Gli eredi, con semplice richiesta scritta, possono subentrare al socio deceduto.

I soci esclusi o receduti non possono richiedere il rimborso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9

#### ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati e dei delegati;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

#### ART. 10

##### ASSEMBLEE

Le assemblee generali degli associati sono ordinarie e straordinarie; queste ultime possono riguardare l'assunzione di modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante mail o altro servizio di messaggistica ai soci da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata e con avviso da affiggere nella sede dell'associazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

#### ART. 11

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per la discussione del bilancio ed il rinnovo delle cariche scadute.

#### ART. 12

Partecipano all'assemblea generale tutti gli associati iscritti al libro dei soci.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare altro socio a rappresentarlo in assemblea.

Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, la maggioranza dei soci; per la seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta degli associati presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, che devono essere assunte con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

#### ART. 13

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio Direttivo; in loro assenza od impedimento il presidente è scelto dall'assemblea.

#### ART. 14

E' di competenza dell'assemblea generale degli associati:

- a) discutere, approvare o modificare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c) deliberare la direttiva d'azione generale dell'associazione per il conseguimento delle finalità statutarie;
- d) deliberare i contributi a carico degli associati, proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sull'eventuale adesione ad altri enti, associazioni;
- f) deliberare sull'istituzione dei vari servizi e sui relativi regolamenti;
- g) trattare qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

#### ART. 15

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall'assemblea fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo tecnici ed esperti, anche non soci, senza diritto di voto.

Per garantire nel Consiglio Direttivo la rappresentanza di tutte le categorie, nella formazione del Consiglio stesso, ogni categoria ha diritto alla nomina di almeno due candidati.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale la maggiore età del candidato.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo mail o altro sistema di messaggistica da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Per le convocazioni aventi carattere di urgenza la convocazione può essere fatta almeno con 3 (tre) giorni di anticipo con idonei mezzi e quindi anche per telefono, posta elettronica o altra messaggistica.

Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

ART. 16

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede a sostituire i membri decaduti per cooptazione, nominando alla carica di consigliere un socio della categoria di appartenenza del consigliere che è venuto meno.

I membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell'associazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto all'assemblea.

Esso può compiere, pertanto, qualsiasi atto di gestione che rientri nell'oggetto sociale e che per statuto e per legge non sia di competenza dell'assemblea.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio Direttivo è altresì Presidente dell'associazione.

Ad esso compete la rappresentanza e la firma sociale dell'associazione in tutte le sedi, di fronte i terzi ed in giudizio.

Egli inoltre:

- ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni;
- sta in giudizio e nomina procuratori;
- firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni;
- conclude operazioni di credito nonché tutti gli atti dell'associazione conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali.

Nel caso di assenza e di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio.

ART. 19

L'associazione può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, proprie sedi e sezioni territoriali.

Il Consiglio Direttivo conferirà l'incarico ad uno dei soci della sezione o sede territoriale di fungere da organo di collegamento con il Consiglio stesso per l'attuazione degli scopi sociali.

**BILANCIO – PATRIMONIO – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

ART. 22

**BILANCIO**

L'esercizio va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 23

Il bilancio comprende il rendiconto economico dell'esercizio e la situazione patrimoniale dell'associazione.

Esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale entro il 30 (trenta) aprile dell'esercizio successivo alla sua chiusura.

Il Consiglio Direttivo sottopone inoltre all'approvazione dell'assemblea le proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi, nonché il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo.

Come stabilito dall'articolo 37 del Codice Civile, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

#### ART. 24

L'associazione finanzia la propria attività statutaria con le seguenti entrate:

- a) contributo di adesione dei soci;
- b) i contributi associativi annuali nella misura stabilita dall'assemblea, come dispone l'art. 14, saranno fissati in misura da consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione nell'interesse della globalità degli associati.

Per i servizi facoltativi eventualmente istituiti a favore degli associati i contributi integrativi verranno stabiliti dall'assemblea sempre su proposta del Consiglio Direttivo in misura corrispondente ai costi e quindi senza alcun fine di lucro;

- c) contributi e concorsi finanziari pubblici;
- d) altri eventuali proventi per attività e servizi svolti anche su convenzione o per affidamento di compiti da parte di enti pubblici.

#### ART. 25

##### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è composto:

- a) dai beni e valori che per acquisti, lasciti, donazioni od altro, sono o vengono in proprietà dell'associazione;
- b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, su proposta del Consiglio Direttivo l'assemblea generale destina a speciali accantonamenti e ad aumento del patrimonio.

L'inventario del patrimonio dell'associazione deve essere redatto e tenuto secondo le norme stabilite dalla legge.

#### ART. 26

Finchè l'associazione non si scioglie, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne la quota in caso di recesso, decadenza od esclusione.

Allo scioglimento dell'associazione, verrà dall'assemblea nominato un liquidatore il quale, esatti i crediti e soddisfatti i debiti eventuali, devolverà il patrimonio residuo, salvo diversa indicazione delle competenti autorità pubbliche, all'Unione nazionale a cui l'associazione aderisce o, in mancanza, ad altra associazione di settore individuata dall'assemblea straordinaria.

#### ART. 27

##### DISPOSIZIONI FINALI

Gli incarichi degli organi eletti sono a titolo gratuito; spetta al Consiglio Direttivo definire, con apposita delibera, un eventuale contributo a rimborso spese sostenute dagli eletti nello svolgimento dei compiti stabiliti dal presente statuto e dall'Assemblea.

#### ART. 28

##### RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 14 e seguenti del codice civile, alle leggi nazionali e regionali nonché ai regolamenti in materia.